SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali all'art. 289 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare.

Art. 335. — È istituita presso l'Università di Trieste la scuola diretta a fini speciali per «tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare».

Art. 336. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio - dipartimento di economia e merceologia delle risorse naturali e della produzione dell'Università di Trieste.

Art. 337. — Obiettivi della scuola sono la preparazione professionale dei tecnici qualificati per la formazione dei quadri intermedi nell'ambito dei servizi alimentari di ristorazione organizzata, dei servizi per la commercializzazione dei prodotti nelle industrie alimentari e nelle aziende del grande dettaglio, oltre che dei pubblici servizi preposti alla politica ed alla razionale utilizzazione dei prodotti alimentari. Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di economia e commercio, farmacia, scienze, medicina, scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori ed il dipartimento di economia e merceologia delle risorse naturali e della produzione.

Art. 338. — La durata degli studi è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. L'attività didattica si articola — tra lezioni, esercitazioni pratiche ed analisi di casi concreti — in un minimo complessivo di ottocento ore ogni anno comprendenti un congruo periodo di tirocinio guidato. Gli insegnamenti del biennio sono articolati in due aree didattiche.

Art. 339. — Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di venticinque per ogni anno di corso e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.

Art. 340. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 341. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) aree didattiche comuni del primo e secondo anno:

chimica degli alimenti, merceologia degli alimenti, igiene degli alimenti, legislazione alimentare, tecnologie dell'industria alimentare, economia delle imprese alimentari, analisi di mercato e comportamento del consumatore, tecnica di commercializzazione dei prodotti alimentari, tecnologia di conservazione dei prodotti alimentari;

b) aree didattiche opzionali:

fisiopatologia della nutrizione, dietologia normale e speciale, organizzazione e gestione dei servizi alimentari della collettività, tecnologia e preparazione dei cibi, tecnica del commercio internazionale, economia del settore alimentare, economia dei mercati alimentari, analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari naturali, impatti ecologici della produzione e del consumo degli alimenti.

Annualmente vengono attivate le otto materie d'insegnamento delle aree didattiche del gruppo *a)* del primo e secondo anno e almeno quattro (rapportate all'annualità) del gruppo *b)*. L'iscrizione alla scuola presuppone una buona conoscenza della lingua straniera, scritta e parlata. L'ammissione al secondo anno avviene soltanto se sono stati sostenuti positivamente almeno quattro esami del primo. L'ammissione all'esame di diploma avviene dopo aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dallo statuto. L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico presso il dipartimento di economia e merceologia delle risorse naturali e della produzione ed avrà la durata minima di trecento ore. Detto tirocinio dovrà svolgersi sotto la guida di un docente.

Art. 342. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 343. — Le commissioni per gli esami di profitto sono costituite a norma del R.S. n. 1269/1938. L'esame di diploma consiste nella discussione orale, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia alla quale il tema stesso si riferisce. A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma di «tecnico merceologico di gestione del sistema alimentare».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 165

88A3751

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del presidente della corte di appello di Firenze in data 27 luglio 1988 dal quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Firenze nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Tribunale di Arezzo:
dal 25 al 26 maggio 1988.

Pretura di Arezzo:
dal 25 al 26 maggio 1988.

Pretura di Cortona:
dal 25 al 26 maggio 1988.

Pretura di Bibbiena:
dal 25 al 26 maggio 1988.

Pretura di Sansepolcro:
dal 25 al 26 maggio 1988.

Pretura di San Giovanni Valdarno:
dal 25 al 26 maggio 1988.

Pretura di Montevarchi:
dal 25 al 26 maggio 1988.

Tribunale di Grosseto:
dal 16 al 21 maggio 1988.

Pretura di Massa Marittima:
dal 16 al 21 maggio 1988.

Pretura di Orbetello:
dal 16 al 21 maggio 1988.

Tribunale di Livorno:
dal 16 al 21 maggio 1988.

Pretura di Cecina:
dal 16 al 21 maggio 1988.

Pretura di Livorno:
dal 16 al 21 maggio 1988.

Pretura di Piombino:
dal 16 al 21 maggio 1988.

Tribunale di Lucca:
dal 16 al 17 maggio 1988.

Tribunale di Montepulciano:
dal 23 al 25 maggio 1988.

Pretura di Montepulciano:
dal 23 al 25 maggio 1988.

Tribunale di Pisa:
dal 14 al 21 maggio 1988.

Pretura di Pisa:
dal 14 al 21 maggio 1988.

Tribunale di Pistoia:
dal 23 al 25 maggio 1988.

Pretura di Monsummano Terme:
dal 23 al 25 maggio 1988.

Pretura di Pescia:
dal 23 al 25 maggio 1988.

Pretura di Pistoia:
dal 23 al 25 maggio 1988.

Tribunale di Prato:
dal 23 al 26 maggio 1988.

Pretura di Prato:
dal 23 al 26 maggio 1988.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3732

DECRETO 6 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Palermo n. 3895 Gab. in data 23 luglio 1988 dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Palermo nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Corte di appello di Palermo:
dal 2 al 14 maggio 1988.

Tribunale di Palermo:
dal 2 al 14 maggio 1988.

Tribunale di Agrigento:
dal 9 al 14 maggio 1988.

Tribunale di Trapani:
dal 3 al 14 maggio 1988.

Tribunale di Marsala:
dal 3 al 5 maggio 1988.

Tribunale di Termini Imerese:
dal 2 al 13 maggio 1988.

Tribunale per i minorenni di Palermo:
dal 2 al 10 maggio 1988.

Ufficio di sorveglianza di Agrigento:
dal 9 al 13 maggio 1988.

Pretura di Agrigento:
dal 9 al 14 maggio 1988.

Pretura di Aragona:
dal 9 al 14 maggio 1988.

Pretura di Cammarata:
dal 10 al 13 maggio 1988.

Pretura di Canicattì:
dal 3 al 7 maggio 1988.

Pretura di Casteltermini:
dal 10 al 14 maggio 1988.

Pretura di Cattolica Eraclea:
dal 9 al 14 maggio 1988.

Pretura di Favara:
dal 10 al 13 maggio 1988.

Pretura di Ravanusa:
giorni 5 e 10 maggio 1988.

Pretura di Trapani:
dal 2 al 14 maggio 1988.

Pretura di Alcamo:
dal 2 al 7 maggio e dal 10 al 14 maggio 1988.

Pretura di Castellammare del Golfo:
dal 3 al 14 maggio 1988.

Pretura di Marsala:
giorni 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 maggio 1988.

Pretura di Partanna:
giorni 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 maggio 1988.

Pretura di Salemi:
dall'11 al 14 maggio 1988.

Pretura di Termini Imerese:
dal 2 al 13 maggio 1988.

Pretura di Caccamo:
giorno 11 maggio 1988.

Pretura di Gangi:
dal 2 al 7 maggio 1988.

Pretura di Lercara Friddi:
dal 4 al 7 maggio 1988.

Pretura di Polizzi Generosa:
dal 2 al 7 maggio 1988.

Pretura di Palermo:
dal 2 al 14 maggio 1988.

Pretura di Bagheria:
dal 6 al 7 maggio 1988.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3733

DECRETO 6 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catanzaro e della sezione di corte di appello di Reggio Calabria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i telescritti del presidente della corte di appello di Catanzaro n. 3628 in data 17 giugno 1988 e del presidente della sezione di corte di appello di Reggio Calabria n. 2285 in data 16 giugno 1988 dai quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto della corte e della sezione indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catanzaro e della sezione di corte di appello di Reggio Calabria nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Corte di appello di Catanzaro:
giorni 11 aprile, 14 e 26 maggio 1988.

Tribunale di Catanzaro:
giorni 11 aprile e 26 maggio 1988.

Tribunale di Crotone:
giorno 11 aprile 1988.

Tribunale di Vibo Valentia:
giorni 11 aprile, 23, 24, 25 e 26 maggio 1988.

Tribunale di Cosenza:
giorni 6, 7, 8, 11 aprile, 17 e 18 maggio 1988.

Tribunale di Castrovillari:
giorno 14 maggio 1988.

Tribunale per i minorenni di Catanzaro:
giorni 11 aprile, 14 e 26 maggio 1988.

Ufficio di sorveglianza di Catanzaro:
giorni 11 aprile, 26 maggio 1988.

Sezione di corte di appello di Reggio Calabria:
giorni 11 aprile, 14 e 20 maggio 1988.

Tribunale di Palmi:
giorni 13, 14, 16, 23, 24 e 25 maggio 1988.

Pretura di Cinquefrondi:
giorni 23, 24 e 25 maggio 1988.

Pretura di Palmi:
giorni 13, 14 e 16 maggio 1988.

Tribunale di Reggio Calabria:
giorni 11 aprile, 14, 20, 23, 24 maggio 1988.

Pretura di Reggio Calabria:
giorni 11 aprile, 23 maggio 1988.

Pretura di Bagnara Calabra:
giorni 23 e 24 maggio 1988.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3734

DECRETO 6 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catania in data 13 luglio 1988 e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa del 4 luglio 1988, con la documentazione allegata, dalle quali risulta che nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1988 gli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa non sono stati in grado di funzionare per la disinfestazione da insetti cui gli stessi uffici sono stati sottoposti;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3799

DECRETO 12 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i telescritti del presidente della corte di appello di Brescia in data 10, 14, 28 giugno 1988, dai quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Brescia nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Corte di appello di Brescia:
23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Tribunale di Bergamo:
2 e 3 maggio 1988 limitatamente alle materie civile, commerciale e fallimentare, 14, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Bergamo:
14 maggio e 13 giugno 1988.

Pretura di Treviglio:
23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Tribunale di Mantova:
3, 4, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Asola:
3, 4 maggio 1988.

Pretura di Bozzolo:
3, 4, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Castiglione delle Stiviere:
3, 4 maggio 1988.

Pretura di Gonzaga:
3, 4 maggio 1988.

Pretura di Mantova:
3, 4, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Viadana:
3, 4, maggio 1988.

Tribunale di Crema:
14 maggio 1988.

Pretura di Crema:
23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Tribunale di Brescia:
2, 3, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Brescia:
2, 3, 23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Chiari:
7 aprile e 19 maggio 1988.

Pretura di Gardone Val Trompia:
23, 24, 25, 26 maggio 1988.

Pretura di Lonato:
23, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Montichiari:
2, 3, 23, 24, 25 maggio 1988.

Pretura di Rovato:
2, 3 maggio 1988.

Pretura di Salò:
24 maggio 1988.

Roma, addì 12 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3800

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 1988.

Rettifica ed integrazione ai decreti ministeriali 6 dicembre 1986 e 31 gennaio 1987 riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventi parrocchie della diocesi di Benevento e il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Benevento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventi parrocchie costituite nella diocesi di Benevento;

vennero dichiarate estinte centoquarantotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i propri decreti in data 11 aprile e 1° luglio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile e 13 luglio 1988, con i quali vennero rettificati la denominazione di una parrocchia e due rapporti successori;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Benevento;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi ne venne omessa una, integra l'elenco stesso e rettifica un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 6 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centoventuno parrocchie costituite nella diocesi di Benevento, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

121. Comune di Montemiletto (Avellino), parrocchia del Santissimo Rosario, sita in 83038, frazione Montaperto;

nell'elenco di cui all'art. 4 il rapporto successorio al numero d'ordine 40 è rettificato come segue:

40. Comune di Montemiletto (Avellino), alla chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario, sita in 83038 Montemiletto, frazione Montaperto, succede, per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia del Santissimo Rosario, sita in 83038 Montemiletto, frazione Montaperto.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 1986 citato in narrativa e al successivo decreto ministeriale 15 settembre 1988.

Dette parrocchie hanno sede:

ottantaquattro in comuni della provincia di Benevento;

trentasette in comuni della provincia di Avellino».

Roma, addì 15 settembre 1988

Il Ministro: GAVA

88A3772

DECRETO 15 settembre 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 28 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Terni-Narni-Amelia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 28 agosto 1986 e 6 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986 e del 21 aprile 1987, relativi all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alle mense vescovili, nelle diocesi di Terni e Narni e di Amelia;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Terni-Narni-Amelia;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Terni-Narni-Amelia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

146. Comune di Alviano (Terni), «Arcipretura della SS. Assunta», con sede in 05020 Alviano, via S. Maria Assunta.

Roma, addì 15 settembre 1988

Il Ministro: GAVA

88A3773

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 30 giugno, 1 e 2 luglio 1988 per sopralluogo in seguito a lesioni riscontrate nei locali numeri 27, 31 e 32;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEI GIORNI 30 GIUGNO, 1 E 2 LUGLIO 1988

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3771

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 agosto 1988.

Abrogazione del decreto ministeriale 28 marzo 1975 relativo al limite di conservazione del sangue ed emoderivati a settantadue ore per le sacche in PVC plastificato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1975 che dettava norme per la conservazione del sangue e emoderivati in sacche di PVC plastificato limitando la validità a settantadue ore;

Considerato che il citato decreto ministeriale 28 marzo 1975, successivamente sospeso con decreto ministeriale 6 marzo 1978, ha ripreso la propria vigenza dal momento in cui la F.U. ha disciplinato la materia con l'approvazione della monografia specifica escludendo l'impiego del sangue conservato e degli emoderivati oltre le settantadue ore nelle sacche fabbricate in PVC plastificato senza deroga alcuna;

Ravvisata l'opportunità di annullare l'efficacia del citato decreto ministeriale 28 marzo 1975 in quanto va considerata primaria l'esigenza da parte degli operatori sanitari di poter disporre, senza ostacoli, di sangue umano e emoderivati a fronte anche della non ancora sufficiente dimostrazione della tossicità degli ftalato, derivanti dal PVC plastificato, sull'uomo e della mancata segnalazione di fenomeni tossici apprezzabili nonostante l'impiego estremamente diffuso delle sacche in PVC;

Sentito il parere del Consiglio superiore della sanità in data 29 aprile 1987;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 28 marzo 1975, recante norme limitative sulla conservazione del sangue ed emoderivati nelle sacche in PVC plastificato, è abrogato.

Art. 2.

Nelle sacche in PVC plastificato il termine di scadenza del sangue e degli emoderivati è quello previsto dalle disposizioni che regolano l'uso dei singoli conservanti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A3757

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 settembre 1988.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco e degli assessori del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1552/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115;

Vista la propria ordinanza n. 1448/FPC del 20 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1988, con la quale è stata disposta, da ultimo, la proroga fino al 30 giugno 1988 del collocamento in aspettativa del sindaco, degli assessori all'urbanistica ed ai lavori pubblici e di altri tre assessori del comune di Pozzuoli;

Visto il telegramma n. 43352 del 22 giugno 1988 con il quale il comune di Pozzuoli richiede una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988 delle disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei sopra citati amministratori comunali;

Vista la nota n. 541/Bra/Gab. dell'11 luglio 1988 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa la predetta richiesta;

Ravvisata pertanto l'opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Art. 1.

Sono prorogate al 31 dicembre 1988 le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'ordinanza n. 1448/FPC del 20 aprile 1988, citata nelle premesse, relative al sindaco, agli assessori alla protezione civile ed ai lavori pubblici e ad altri tre assessori del comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3781

ORDINANZA 9 settembre 1988.

Ulteriori agevolazioni relative agli spostamenti dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove. (Ordinanza n. 1553/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983 concernente il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo, e successive proroghe;

Viste le ordinanze n. 1073/FPC/ZA del 23 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1987, n. 1334/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1988 e n. 1421/FPC del 1° aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1988 con le quali sono state, rispettivamente emanate e prorogate disposizioni agevolative per gli spostamenti dei predetti nuclei familiari puteolani sfollati;

Vista la nota n. 43352 del 22 giugno 1988 con la quale il sindaco di Pozzuoli ha richiesto, tra l'altro, la proroga delle agevolazioni relative al trasporto con rilascio di abbonamenti gratuiti sugli ordinari servizi di linea a favore di tutti i componenti quali i nuclei familiari interessati i quali abbiano necessità di spostarsi dai luoghi di insediamento provvisorio per ragioni di lavoro o studio;

Visto il telegramma n. 571/BRA/GAB del 13 luglio 1988 con il quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole alla proroga, fino al 31 dicembre 1988 delle agevolazioni relative al trasporto, mediante rilascio di abbonamenti gratuiti a favore dei soli componenti i nuclei familiari puteolani sistemati temporaneamente altrove, necessitati all'uso dei mezzi di trasporto per motivi di lavoro o per frequentare istituti scolastici ubicati in comuni diversi da quelli della attuale temporanea sistemazione;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste a partire dal 1° settembre 1988, previa rigorosa verifica, da parte del sindaco di Pozzuoli, della sussistenza degli anzidetti requisiti necessari per la fruizione del beneficio in argomento;

Dispone:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1988 fino al 31 dicembre 1988 il sindaco di Pozzuoli, previo rigoroso accertamento della spettanza della agevolazione di cui alla presente ordinanza, è autorizzato, sotto la propria responsabilità penale, civile ed amministrativa a rilasciare, in favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati e sistemati precariamente altrove, abbonamenti gratuiti sugli ordinari servizi di linea per ogni componente i medesimi nuclei necessitato all'uso dei mezzi di trasporto per recarsi nel posto di lavoro o frequentare istituti scolastici in comuni diversi da quelli della attuale sistemazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3761

ORDINANZA 13 settembre 1988.

Incarico di coordinamento tecnico e alta vigilanza per le opere in corso di esecuzione in Valtellina. (Ordinanza n. 1554/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1170/FPC del 21 settembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1396/FPC del 23 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1988;

Vista la richiesta n. 14/U2 del 14 aprile 1988 dell'ing. Felice Setaro, incaricato della direzione tecnica e dall'alta vigilanza sulle opere in corso in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987;

Considerato che con la legge n. 470/87, citata, sono state attribuite alla regione Lombardia tutte le funzioni di coordinamento e le relative attività per l'avvio della fase di ricostruzione e che la regione Lombardia già esercita l'alta vigilanza su lavori affidati in concessione a province, comuni e raggruppamenti di imprese e consorzi;

Considerato l'avanzato stato di realizzazione delle opere relative agli interventi di sistemazione e di stabilizzazione della zona del lago di Pola;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Le ordinanze n. 1170/FPC del 21 settembre 1987 e n. 1369/FPC del 23 febbraio 1987 sono revocate dalla data di emissione della presente ordinanza.

La regione Lombardia riferirà tempestivamente al Ministro per il coordinamento della protezione civile e al prefetto di Sondrio su tutte le attività esercitate ai sensi e per gli effetti della legge n. 470/87.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 14 settembre 1988, il decreto interministeriale 2 novembre 1959, modificato in data 23 gennaio 1980, con il quale la società «Peat, Marwick, Mitchell e Co.», con sede legale in Londra e stabile rappresentanza in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica ed alla ragione sociale della società, variate in «Peat, Marwick, Mitchell S.n.c. di Giuseppe Angiolini, Giorgio Loli e C.», ed alla sede legale, trasferita da Londra a Milano.

88A3789

Con decreto 14 settembre 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha provveduto a nominare il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Fid.It - Fiduciaria italiana S.p.a.», con sede in Milano, via Fara, 39, così composto:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in Milano, via Finocchiaro Aprile, 9;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in Milano, via Plinio, 63;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1946, con studio in Milano, via Finocchiaro Aprile, 9.

88A3790

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1988, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 263, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono state approvate le modificazioni agli articoli 17, 19, 20, 21, 36 e 37 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1956, n. 279, nonché l'introduzione nello statuto medesimo del nuovo art. 40 e relativa tabella.

88A3796

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Brignano Frascata

Con decreto 29 marzo 1988, n. 145, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno porzione d'alveo in sponda sinistra del torrente Curone e di parte di manufatto soprainsistente, segnato nel catasto del comune di Brignano Frascata (Alessandria), al foglio n. 8, partita 17, intestata alle «Acque esenti da estimo» fronteggiante il mappale 343, della superficie di mq 380, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 aprile 1987, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

88A3794

MINISTERO DEL TESORO

N. 179

Corso dei cambi del 14 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1384,550	1384,550	1384,70	1384,550	—	1384,57	1384,600	1384,550	1384,550	1384,55
Marco germanico	746,500	746,500	746,75	746,500	—	746,47	746,450	746,500	746,500	746,50
Franco francese	219,290	219,290	219,60	219,290	—	219,28	219,270	219,290	219,290	219,30
Fiorino olandese	661,510	661,510	661,65	661,510	—	661,55	661,600	661,510	661,510	661,50
Franco belga	35,570	35,570	35,59	35,570	—	35,56	35,557	35,570	35,570	35,57
Lira sterlina	2340 —	2340 —	2343 —	2340 —	—	2340,70	2341,410	2340 —	2340 —	2340 —
Lira irlandese	2001,900	2001,900	2002 —	2001,900	—	2001,45	2002 —	2001,900	2001,900	—
Corona danese	194,110	194,110	194,40	194,110	—	194,13	194,150	194,110	194,110	194,10
Dracma	9,203	9,203	9,20	9,203	—	—	9,201	9,203	9,203	—
E.C.U.	1546,500	1546,500	1545,50	1546,500	—	1546,20	1545,900	1546,500	1546,500	1546,50
Dollaro canadese	1130,400	1130,400	1128 —	1130,400	—	1130,45	1130,500	1130,400	1130,400	1130,40
Yen giapponese	10,377	10,377	10,37	10,377	—	10,37	10,377	10,377	10,377	10,37
Franco svizzero	886,470	886,470	886,25	886,470	—	886,58	886,700	886,470	886,470	886,46
Scellino austriaco	106,150	106,150	106,15	106,150	—	106,14	106,146	106,150	106,150	106,15
Corona norvegese	201,030	201,030	201,50	201,030	—	201,26	201,500	201,030	201,030	201,03
Corona svedese	215,730	215,730	215,65	215,730	—	215,72	215,720	215,730	215,730	215,73
FIM	314,550	314,550	314,75	314,550	—	314,55	314,550	314,550	314,550	—
Escudo portoghese	9,002	9,002	9,02	9,002	—	9 —	9,012	9,002	9,002	9 —
Peseta spagnola	11,137	11,137	11,16	11,137	—	11,50	11,175	11,137	11,137	11,14
Dollaro australiano	1108,500	1108,500	1100 —	1108,500	—	1109,75	1131 —	1108,500	1108,500	1108,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1384,575
Marco germanico	746,475
Franco francese	219,280
Fiorino olandese	661,555
Franco belga	35,563
Lira sterlina	2340,705
Lira irlandese	2001,950
Corona danese	194,130
Dracma	9,202
E.C.U.	1546,200
Dollaro canadese	1130,450
Yen giapponese	10,377
Franco svizzero	886,585
Scellino austriaco	106,148
Corona norvegese	201,265
Corona svedese	215,725
FIM	314,550
Escudo portoghese	9,007
Peseta spagnola	11,156
Dollaro australiano	1119,750

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 7 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1988, deve essere apportata la seguente rettifica: Franco belga: da *35,261* a *35,621*.

Media dei titoli del 14 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	99,200
» 10% » » 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,125
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,275
» » » 22- 6-1987/91	83,975
» » » 18- 3-1987/94	72,075
» » » 21- 4-1987/94	70,925
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,500
» » » TR 2,5% 1983/93	88,400
» » » Ind. 1-10-1983/88	100 —
» » » » 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,475
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,875
» » » » 18-11-1985/90	99,400
» » » » 1-12-1983/90	101,700
» » » » 18-12-1985/90	99,350
» » » » 1- 1-1984/91	101,600
» » » » 17- 1-1986/91	99,400
» » » » 1- 2-1984/91	101,500
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	97,750
» » » » 19- 5-1986/92	99,375
» » » » 20- 7-1987/92	97,850
» » » » 19- 8-1987/92	98,200
» » » » 1-11-1987/92	97,875
» » » » 1-12-1987/92	97,900
» » » » 18- 6-1986/93	95,475
» » » » 17- 7-1986/93	96,150
» » » » 19- 8-1986/93	99,500
» » » » 18- 9-1986/93	95,625
» » » » 20-10-1986/93	96,150
» » » » 19-12-1986/93	95,450
» » » » 18-11-1987/93	96,300
» » » » 1- 1-1988/93	97,225
» » » » 1- 2-1988/93	97,200
» » » » 1- 3-1988/93	97,325
» » » » 1- 2-1985/95	97,900
» » » » 1- 3-1985/95	93,775
» » » » 1- 4-1985/95	93,300
» » » » 1- 5-1985/95	93,275
» » » » 1- 6-1985/95	93,225
» » » » 1- 7-1985/95	94,950
» » » » 1- 8-1985/95	94,525
» » » » 1- 9-1985/95	94,625
» » » » 1-10-1985/95	94,325
» » » » 1-11-1985/95	94,950
» » » » 1-12-1985/95	95,525
» » » » 1- 1-1986/96	95,975

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,450
» » » » 1- 2-1986/96	96 —
» » » » 1- 3-1986/96	94,750
» » » » 1- 4-1986/96	93,850
» » » » 1- 5-1986/96	93,750
» » » » 1- 6-1986/96	93,900
» » » » 1- 7-1986/96	94,275
» » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » 1- 9-1986/96	94,325
» » » » 1-10-1986/96	94,125
» » » » 1-11-1986/96	94,550
» » » » 1-12-1986/96	95,525
» » » » 1- 1-1987/97	95,675
» » » » 1- 2-1987/97	95,400
» » » » 18- 2-1987/97	95,350
» » » » 1- 3-1987/97	94,950
» » » » 1- 4-1987/97	93,850
» » » » 1- 5-1987/97	93,775
» » » » 1- 6-1987/97	93,850
» » » » 1- 7-1987/97	93,900
» » » » 1- 8-1987/97	94 —
» » » » 1- 9-1987/97	94,700
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	99,975
» » » 12,50% 1-11-1988	103,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,750
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,075
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,375
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,775
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,450
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,675
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,925
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,250
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,050
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,975
» » » 10,50% 15- 3-1990	98 —
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,950
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,050
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,100
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,950
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,825
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,975
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,225
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,700
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,400
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,925
» » » 9,25% 1-10-1990	99,975
» » » 11,50% 1-10-1990	99,150
» » » 9,25% 1-11-1990	96 —
» » » 9,25% 1-12-1990	96,325
» » » 12,50% 1- 3-1991	104 —
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,250
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,750
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,550
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,075
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,100
» » » » 1983/90 11,50%	106,850
» » » » 1984/91 11,25%	108,150
» » » » 1987/91 8,75%	99,150
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,300
» » » » 1985/93 9,00%	103,500
» » » » 1985/93 8,75%	101,950
» » » » 1986/94 8,75%	102,150
» » » » 1986/94 6,90%	94,250
» » » » 1987/94 7,75%	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M14098

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di magistero:
storia moderna.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria (semestrale).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
sociologia urbana.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica applicata.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
etruscologia ed antichità italiche.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
ecologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:
psicologia dell'educazione;
teorie e tecniche dei tests di personalità;
psicologia di comunità.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
neurologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3792

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:
architettura tecnica.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
protesi dentaria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:
estimo rurale e contabilità.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:
geometria.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:
lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3793

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1-14/11/518 del 23 agosto 1988, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è autorizzato ad accettare l'eredità del valore complessivo di L. 7.636.353, disposta dalla sig.ra Nives Sossi, deceduta in Trieste l'11 aprile 1985, con testamento olografo 14 settembre 1983 pubblicato con verbale 24 giugno 1985 al n. 24900 di rep. e al n. 603 di raccolta.

88A3795

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Camillo Golgi», in Brescia

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Camillo Golgi», con sede in Brescia.

88A3786

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, come risultano dal verbale dell'assemblea dei delegati del 7 maggio 1984.

88A3787

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 39.024.061 oltre a L. 40.000.000 rappresentate da un credito recuperabile, disposto dalla sig.ra Letizia Ugo con testamento olografo n. 17335/3929 di repertorio, a rogito dott. Stefano Zanardi, notaio in Alba (Cuneo).

88A3801

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ospedale maggiore di Milano è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, ammontante ad un valore globale netto di L. 240.635.253, disposta dalla sig.ra Ida Bianchi ved. Manzotti con testamento olografo n. 104600/9659 di repertorio, a rogito dott. Albino Chiesa, notaio in Milano.

88A3802

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1988 il rag. Luzi Carlo, ispettore generale ruolo esaurimento, in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo in sostituzione del dott. La Cava Giuseppe.

88A3765

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1988 Angelozzi Angelo, ragioniere, *in servizio presso* la soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo in sostituzione di Di Nozzi Paola.

88A3766

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per il Friuli-Venezia Giulia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1988 Gozzi Benito, in servizio presso l'archivio di Stato di Trieste è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per il Friuli-Venezia Giulia in sostituzione di Pinna Romualdo.

88A3767

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221